



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Wanderlingh Massimo, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01742/2004, resa tra le parti, concernente REVOCA DECRETO DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA E DEL RELATIVO PORTO DI PISTOLA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per l'Amministrazione l'avvocato dello Stato Biagini.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il sig. Massimo Wanderlingh impugnava, per violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 11 e 138 del r.d. 18 giugno 1932, n. 773, ed eccesso di potere in diverse figure sintomatiche, il decreto del Prefetto della Provincia di Genova in data 12 novembre 2003, di revoca della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola per difesa personale.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il giudice territoriale annullava il predetto decreto, sul rilievo che la comunicazione dell' avvio del procedimento (preordinato all' adozione del decreto impugnato) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - non ritirata dall'interessato malgrado il recapito di avviso di giacenza - non si configura come mezzo di comunicazione idoneo a garantire l' effettivo buon fine dello strumento di comunicazione agli effetti della partecipazione al procedimento.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell'Interno ed ha contrastato le conclusioni del Tribunale regionale, insistendo per l' idoneità del procedimento di comunicazione osservato ai fini della garanzie di partecipazione di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.

2). L' appello è fondato.

2.1). L' art. 7 della legge n. 241 del 1990 non reca una disciplina tipica delle forme e delle regole procedurali con le quali deve aver luogo la comunicazione dell' avvio del procedimento.

Ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del destinatario dell' avviso di avvio del procedimento l' Amministrazione può avvalersi del servizio postale e, diversamente da quanto prospettato dal primo giudice, non deve necessariamente

osservare il sistema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il recapito del plico a mezzo di lettera raccomandata – strumento di cui si è avvalso il Prefetto per dare notizia dell' avvio del procedimento – avviene con consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate riceverlo in suo luogo, indicate dall' art. 38, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Il successivo art. 40, al quarto comma, prevede che sia dato avviso di giacenza tutte le volte in cui non sia stata possibile la distribuzione con consegna al destinatario.

In tale seconda ipotesi si presume al conoscenza alla data di rilascio dell' avviso di giacenza presso l' ufficio postale (cfr. in fattispecie analoghe Cass., lav., 24 aprile 2003, n. 6527; III, 23 settembre 1996, n. 8399).

Si realizza, quindi un sistema che, sia nei casi di consegna diretta, sia a mezzo del succedaneo avviso di giacenza in caso di mancato diretto recapito per assenza del destinatario, è idoneo a rendere edotto l' interessato che, in ogni caso, versa in condizione, ove si allontani dallo stabile luogo di residenza, di approntare strumenti minimi per essere informato o per verificare l'esistenza di comunicazioni a lui indirizzate.

Del resto anche nel sistema di comunicazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, l' art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di assenza del destinatario e delle persone in suo luogo abilitate a ricevere l' atto, rimette al sistema di recapito mediante lettera raccomandata - comprensivo dell' immissione dell' avviso di ricevimento nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione del destinatario in caso di sua assenza - la comunicazione del deposito presso l' ufficio postale del plico non ricevuto personalmente, con ogni effetto sul perfezionamento della notifica decorso il termine di legge.

L' appello va quindi accolto e, per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione all' oggetto del controversia le spese ed onorari possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)